

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 "VICENZA"

DELIBERAZIONE

n. 376

del 1-6-2016

O G G E T T O

Assegnazione dei tetti di spesa 2016 agli Erogatori privati Accreditati esclusivamente ambulatoriali e stipula relativi accordi contrattuali. (Budget lordo assegnato € 15.322.208,69) D.G.R.V. n. 1923/2015.

Proponente: Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate
Anno Proposta: 2016
Numero Proposta: 239

Il Direttore della Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate, riferisce che:

Con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 23 dicembre 2015 n. 1923 ad oggetto *“Specialistica ambulatoriale privata accreditata erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto: assegnazione quote di budget per il biennio 2016 - 2017.”* la Giunta Regionale ha definito i tetti di spesa delle Aziende UU.LL.SSSS. e l'attribuzione dei budget ai singoli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali per le branche di diagnostica per immagini, medicina fisica e riabilitativa e ossigeno terapia iperbarica, afferenti ai territori di pertinenza di ciascuna U.L.SS. per il biennio 2016-2017, espressi al lordo del ticket.

Detti budget infatti, includono anche la quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) che costituisce un anticipo di pagamento e sono al netto degli introiti derivanti dalle quote fisse per ricetta introdotti dall'art. 17, comma 6, del D.L. 98 del 6 luglio 2011, come convertito dalla L. 111 del 15 luglio 2011 e che ha trovato pratica attuazione con D.G.R. Veneto del 5 agosto 2011 n. 1380 su tutto il territorio regionale.

Con successiva circolare regionale del 13 gennaio 2016 prot. n. 10111, nel trasmettere copia della D.G.R.V. n. 1923/2015, la Regione ha evidenziato le salienti novità per il biennio 2016-2017 come di seguito delucidate:

- a) l'attribuzione dei budget alle singole strutture al fine di armonizzare la gestione dell'assegnazione dei budget in vista della ridefinizione degli ambiti territoriali, accogliendo così le proposte formulate dai rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative, ovvero l'assegnazione di un budget biennale e definito per ogni singolo settore, per le branche di diagnostica per immagini, medicina fisica riabilitativa e ossigeno terapia iperbarica;
- b) l'attribuzione dei budget alle singole strutture, da parte delle singole Aziende UU.LL.SSSS., per la macroarea cd. “Branche a visita” è motivata dalla dinamicità nella gestione delle agende di prenotazione per il contenimento delle liste d'attesa ed il rispetto delle priorità in esse indicate;
- c) l'attribuzione dei budget per la medicina di laboratorio è stato subordinato alle verifiche sui volumi di attività alla luce di quanto previsto in tema di reti di laboratorio, ovvero il rispetto della soglia minima di n. 500.000 esami per l'anno 2015, con riferimento ai test effettuati dai laboratori confluiti in rete e non conferiti all'esterno della stessa;
- d) l'attribuzione delle quote di budget per prestazioni di ossigenoterapia iperbarica, è avvenuta sulla base delle proposte formulate dai Direttori Generali delle UU.LL.SSSS. del Veneto operando una ridistribuzione percentuale ai singoli erogatori sulla base dell'attività complessivamente erogata ai cittadini residenti nel Veneto. Pertanto a differenza dei meccanismi e dei criteri precedentemente introdotti con la D.G.R.V. n. 2635/2013, la stipula dei relativi accordi contrattuali è in capo alle singole Aziende U.L.SS. nel territorio sui quali insistono gli erogatori in parola. Alle singole Aziende U.L.SS. compete altresì il monitoraggio, per tramite del flusso di mobilità sanitaria, dell'utilizzo del proprio budget aziendale al fine di verificarne i volumi di consumi.

Pertanto i budget per l'anno 2016, ed assegnati per le quattro macro-aree, prevedendo i fabbisogni provinciali segnalati e richiesti anche dalle Aziende UU.LL.SSSS. della Provincia di Vicenza (UU.LL.SSSS. nn. 3, 4 e 5) per il tramite di specifici sotto-budget, risultano essere i seguenti:

TABELLA BUDGET ASSEGNATO –anno 2016- All.to A D.G.R.V. 1923/2015

Macro Area	Importo Budget Assegnato
1 - Laboratorio	€ 991.295,00
2 - Riabilitazione	€ 2.507.000,00
3 – Diagnostica per Immagini	€ 9.505.000,00
4 – Area Altro (prestazioni a visita)	€ 926.000,00
4 – Area Altro (Ossigenoterapia Iperbarica) utenti U.L.SS. n. 6	€ 422.000,00
4 – Area Altro (Ossigenoterapia Iperbarica) utenti Veneti altre U.L.SS.	€ 992.022,00
TOTALE Budget Assegnato Anno 2015	€ 15.343.317,00

Si precisa che per quanto riguarda l'assegnazione del budget per prestazioni di Ossigeno Terapia Iperbarica, la cifra indicata nella tabella A della D.G.R.V. n. 1923/2015 (pari ad Euro 422.000,00) è relativa al solo fabbisogno assegnato per gli utenti residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda U.L.SS. n. 6 Vicenza. L'assegnazione all'erogatore privato accreditato "OTI MEDICALE VICENZA S.r.l.", per l'intero fabbisogno regionale, come da tabella D della D.G.R.V. n. 1923/2015, ammonta ad ulteriori Euro 992.022,00 per complessivi Euro 1.414.022,00.=.

Per quanto riguarda la macro area 4 (cd. "Branche a visita") non si è proceduto all'intera assegnazione del budget regionale pari a complessivi Euro 926.000,00, trattenendo a risparmio circa Euro 20.000,00 in previsione di eventuali fabbisogni contingenti in corso d'anno.

Si è pertanto provveduto, nei contratti in argomento, a contemplare espressamente che il budget assegnato sia da considerarsi come tetto di spesa massimo rimborsabile e deve essere ripartito in dodicesimi da parte di ciascun erogatore privato accreditato ambulatoriale per garantire l'erogazione delle prestazioni, senza soluzione di continuità in tutto l'arco dell'anno solare. Ogni eventuale sfondamento dovrà essere quindi stornato con apposita nota di accredito e questa Azienda U.L.SS. terrà monitorato l'andamento dell'utilizzo delle risorse al fine di vigilare sulla equa distribuzione in dodicesimi delle risorse assegnate agli erogatori privati accreditati ambulatoriali.

Si propone pertanto la presa d'atto:

a) della sottoscrizione dei contratti in argomento, allegati alla presente deliberazione quali sua parte integrante e sostanziale, da parte del Direttore Generale e dei seguenti erogatori privati accreditati ambulatoriali:

1. Dr. Busatta Ettore
2. Dr.ssa Calabretta Raffaella
3. Dr. Cassin Enrico
4. C.D.V. Centro Diagnostico Veneto S.r.l.
5. CEMES Srl
6. C.M.S.R. Veneto Medica S.r.l.
7. C.T.R. di Gobbi Giovanna & C. S.n.c.
8. Data Clinica S.r.l.
9. Dr. Londei Salvatore
10. OTI Medica Vicenza S.r.l.
11. Centro Odontoiatrico In Ore Salus Sas

12. SE.FA.MO. S.r.l.
13. Studio Dentistico dr. Giaretta Renzo S.r.l.
14. Studio Radiologico San Lazzaro S.r.l.
15. Fondazione M. Baschiroto – Bird O.n.l.u.s.

- b) del Budget disponibile, per l'anno 2016, pari all'importo di complessivi Euro 15.343.317,00.=
- c) del Budget assegnato, per l'anno 2016, pari all'importo di complessivi Euro 15.322.208,69.=

La spesa a carico dell'Azienda è stimata, considerando il rimborso agli erogatori privati accreditati di prestazioni ambulatoriali al netto degli eventuali ticket riscossi e trattenuti dagli erogatori stessi quale anticipo di pagamento, in circa Euro 13.800.000,00 e trova riferimento nel Bilancio Sanitario - anno 2016. La spesa stimata nel 2016 è in aumento di circa Euro 1.320.000,00 rispetto alla spesa consuntiva dell'anno 2015 ammontante a € 12.480.000,00.=. Tale aumento trova parziale giustificazione (pari a circa Euro 990.000,00) nella modifica dei criteri di assegnazione regionale dei budget per la branca dell'ossigeno terapia iperbarica, dove il budget assegnato e contrattualizzato dall'Azienda U.L.SS. n. 6 Vicenza provvede al fabbisogno non solo dei residenti dell'U.L.SS. e della Provincia di Vicenza, ma bensì al fabbisogno potenziale dei cittadini residenti nel Veneto. Per il residuale aumento (pari a circa Euro 330.000,00) deve considerarsi che vi è stato un aumento medio e generale rispetto ai budget assegnati dalla Regione nell'anno precedente.””

Il suddetto Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto degli accordi contrattuali stipulati e sottoscritti con gli erogatori privati accreditati ambulatoriali insistenti sul territorio dell'Azienda U.L.SS. n. 6 “Vicenza”, ai sensi della D.G.R.V. n. 1765/2012, allegati alla presente deliberazione quali sua parte integrante e sostanziale.
2. di dare atto che il budget assegnato agli erogatori privati accreditati, per l'anno 2016, è pari a complessivi Euro 15.322.208,69.;
3. di dare atto che la spesa a carico dell'Azienda relativa al budget assegnato, per l'anno 2016, al netto degli eventuali ticket riscossi e trattenuti dagli erogatori stessi, è stimata in Euro 13.800.000,00 e trova riferimento nel bilancio sanitario anno 2016 :
 - CDEL 55.04.000065 Euro 4.400.000,00.=
 - CDEL 55.04.000080 Euro 9.400.000,00.=
4. di demandare alla Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate i seguiti di competenza, ivi compresa l'eventuale correzione di errori o l'apporto di modifiche non sostanziali agli allegati alla presente deliberazione.

5. di trasmettere copia del presente provvedimento ed i relativi allegati alla Regione del Veneto - Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria;
6. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti)

Il Direttore dei Servizi Sociali
e della Funzione Territoriale
(App.to Dr. Salvatore Barra)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI

Vicenza, _____

Copia conforme all'originale, composta di n. _____ fogli (incluso il presente), rilasciata per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI

Vicenza, _____

Accordo Contrattuale

ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n.

502

tra L'Azienda Ulss e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale

Premesso:

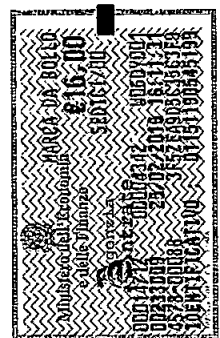
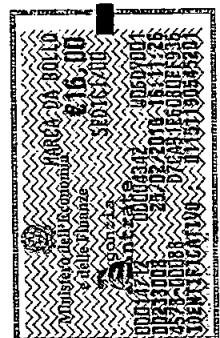
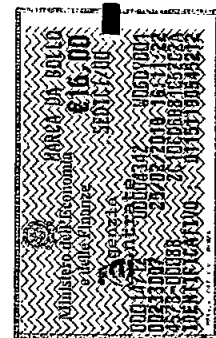
- che l'Impresa individuale/Società/ O.T.I. Medica Vicenza Srl è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 20 dicembre 2013, n. 2509 per l'erogazione della/e seguente/i funzione/i esercitata/e in regime ambulatoriale per conto del SSR :

- 82 anestesia

- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla DGR prot. 2621/2012 è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;

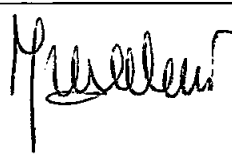
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'Azienda U.L.SS. ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;

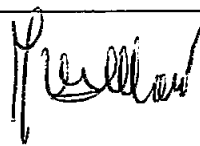
- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla



1

[Handwritten signature]

	stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui	
	all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive	
	modifiche;	
	- che il presente accordo contrattuale è redatto in duplice copia, di cui	
	una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità a cura	
	dell'Azienda U.L.SS.	
	Tutto ciò premesso;	
	tra	
	l'Azienda U.L.SS. n. 6 di VICENZA (di seguito "azienda") rappresenta-	
	ta dal Direttore Generale pro-tempore Dott. Giovanni Pavesi con sede	
	legale in Vicenza Via F. Rodolfi n 37 c.f. 02441500242	
	e	
	l'impresa individuale/società/ O.T.I. Medicale Vicenza Srl (di seguito	
	"erogatore"), con sede legale a Torri di Quartesolo (VI) in Via degli	
	Avieri n. 29, p. iva 01820770244, nella persona del Sig.ra Ilia Modesti,	
	in qualità di legale rappresentante pro-tempore/ amministrato-	
	re/titolare, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali	
	previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condan-	
	nato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pro-	
	nunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti,	
	decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di	
	contrarre con la p.a.	
	si conviene e si stipula il seguente:	
	ACCORDO CONTRATTUALE	
	<u>Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni</u>	
		 

	Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed eco-	
	nomici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di presta-	
	zioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico	
	del Servizio sanitario regionale nell'ambito delle funzioni accreditate,	
	definite dall'azienda sanitaria, come da allegato 1 al presente accor-	
	do, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco	
	dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda	
	U.L.SS., con una fluttuazione massima del 20%.	
	<u>Art. 2 Obblighi dell'erogatore</u>	
	L'erogatore:	
	- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in re-	
	lazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;	
	- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del pre-	
	sente accordo;	
	- <u>assicura l'erogazione delle prestazioni cd. "traccianti" ex all. A</u>	
	<u>D.G.R.V. n. 600/2007 e s.m.i. ed in modalità "garantita 1" nel rispetto</u>	
	<u>dei tempi previsti dalle classi di priorità (B,D,P). Qualora l'erogatore</u>	
	<u>prenotasse ed erogasse al di fuori dei tempi delle classi di priorità, tali</u>	
	<u>prestazioni non potranno essere oggetto di rimborso;</u>	
	- comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o	
	attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere	
	tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio	
	all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;	
	- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del pre-	
	sente accordo, articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare.	
		 

	L'erogatore si impegna altresì ad emettere nota di accredito a partire	
	dal secondo semestre dell'anno (dal 1/7/2016) in caso di eventuale	
	sfondamento del "sottobudget" mensile assegnato, fatti salvi eventuali	
	conguagli attivi.	
	- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede	
	nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo	
	amministrativo-contabile;	
	- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e	
	delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:	
	- tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale (e al	
	Catalogo Veneto del Prescrivibile), come eventualmente rimodu-	
	late previa consultazione tra le parti;	
	- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;	
	- incompatibilità del personale adibito all'erogazione della presta-	
	zioni oggetto del presente accordo;	
	- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva,	
	ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;	
	- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;	
	- gestione unicamente attraverso il CUP dell'Azienda U.L.SS. del-	
	le agende relativamente alle prestazioni ambulatoriali purché	
	l'Azienda U.L.SS. garantisca l'interscambio in tempo reale delle	
	prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o a spostamenti.	
	A tal fine verranno effettuati sistematici controlli incrociati tra le	
	agende CUP ed i flussi SPS (Schede Prestazioni Specialistiche)	
	delle prestazioni erogate;	

gh

Y. Zeller

	- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;	
	- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;	
	- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero;	
	- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	<u>Art. 3 Obblighi dell'azienda</u>	
	L'azienda:	
	- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;	
	- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;	
	- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte salve sue even-	
		 

	tuali modificazioni e/o integrazioni successive. Il pagamento delle fat-	
	ture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accerta-	
	menti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;	
	- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della	
	disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione	
	del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni	
	informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti	
	dall'erogatore.	
	<u>Art. 4 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento</u>	
	L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i	
	requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa sta-	
	tale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni	
	nel rispetto degli standards previsti dalla legge regionale 22/2002 e	
	s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da	
	iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.	
	<u>Art. 5 Durata dell'accordo</u>	
	Il presente accordo ha durata dall'01/01/2016 al 31/12/2016. La revi-	
	sione del budget, in vigore del presente accordo, potrà comportare	
	la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget as-	
	segnato alla struttura.	
	Non è ammessa proroga automatica e/o tacita.	
	In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre	
	l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione	
	all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque	
	la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di	
		 

aggiornamento delle prenotazioni.

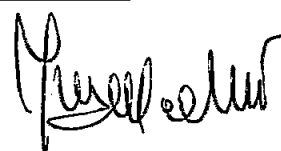
Art. 6 Eventi modificativi e cause di risoluzione contratto e decadenza

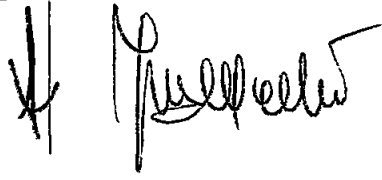
L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;

b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive - attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'A. U.L.SS. - (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda U.L.SS. competente territorialmente. L'Azienda U.L.SS. si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;

c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del



	procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo	
	contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta	
	dell'Azienda U.L.SS.	
	d) il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi	
	e per gli effetti dell'articolo 11, comma 2, del D.P.R. 252/1998, in	
	quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui	
	dell'articolo 10 del predetto decreto".	
	<u>Art. 7 - Adempimenti in materia di privacy</u>	
	Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codi-	
	ce in materia di protezione dei dati personali", l'erogatore è nominato	
	responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto ne-	
	cessario alla corretta esecuzione del presente accordo.	
	In particolare, l'erogatore si impegna ad osservare quanto previsto nel	
	documento (Misure minime di sicurezza e documento programmatico	
	sulla sicurezza) approvato con deliberazione del Direttore Generale	
	dell'Azienda U.L.SS. n. 80 del 16.03.2006 e a porre in essere le misu-	
	re di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre	
	al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati	
	personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non	
	consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.	
	<u>Art. 8 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali</u>	
	<u>e regionali.</u>	
	Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente ac-	
	cordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali	
	o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni	
		

assunte.

Art. 9 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 10 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia.

Art. 11 Registrazione

Il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 con oneri a carico dell'Erogatore.

E' soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente.

Art. 12 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Per l'azienda

Per l'erogatore

Ulss n. 6 "Venezia"

O.T.I. Medica Vicenza Srl

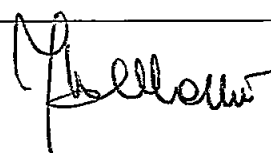
Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

(Dott. Giovanni Pavese)

(Sig.ra Ilia Modesti)

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli



Artt. 1 (Oggetto), 2 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 6)

(Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 9 (Contro-

versie)

Letto, firmato e sottoscritto

Vicenza, 29 FEB. 2016

Per l'azienda

Per l'erogatore

Ulss n. 6 "Vicenza

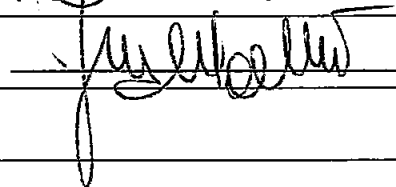
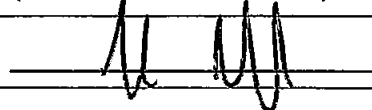
O.T.I. Medicaie Vicenza Srl

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

(Dott. Giovanni Pavesi)

(Sig.ra Ilia Modesti)



PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS n. 6 VICENZA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
OTI MEDICALE VICENZA SRL
ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

BRANCA : 82 ANESTESIA E RIANIMAZIONE			
AZIENDA U.L.SS.	CODPRE	ELENCO INDICATIVO PRESTAZIONI	IMPORTO LORDO MASSIMO
6 VICENZA	93.95.1	OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA - La prestazione sostituisce cod.93.95. Per seduta (durata trattamento ossigeno di 90 minuti). Ciclo di dieci sedute.	422.000,00
	93.95.2	* OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA IN EMERGENZA - La prestazione sostituisce cod.93.95.	
3 BASSANO D.G.	93.95.1	OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA - La prestazione sostituisce cod.93.95. Per seduta (durata trattamento ossigeno di 90 minuti). Ciclo di dieci sedute.	100.000,00
	93.95.2	* OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA IN EMERGENZA - La prestazione sostituisce cod.93.95.	
4 ALTO VICENTINO	93.95.1	OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA - La prestazione sostituisce cod.93.95. Per seduta (durata trattamento ossigeno di 90 minuti). Ciclo di dieci sedute.	200.000,00
	93.95.2	* OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA IN EMERGENZA - La prestazione sostituisce cod.93.95.	
5 OVEST VICENTINO	93.95.1	OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA - La prestazione sostituisce cod.93.95. Per seduta (durata trattamento ossigeno di 90 minuti). Ciclo di dieci sedute.	190.000,00
	93.95.2	* OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA IN EMERGENZA - La prestazione sostituisce cod.93.95.	
ALTRE U.L.SS. EXTRA PROVINCIA	93.95.1	OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA - La prestazione sostituisce cod.93.95. Per seduta (durata trattamento ossigeno di 90 minuti). Ciclo di dieci sedute.	502.022,00
	93.95.2	* OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA IN EMERGENZA - La prestazione sostituisce cod.93.95.	
TOTALE IMPORTO LORDO MASSIMO VENETO ANNO 2016			1.414.022,00

(*) OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA IN EMERGENZA - La prestazione sostituisce cod.93.95 : Prestazioni da erogarsi secondo le indicazioni di cui all'allegato A della D.G.R.V. n. 1912 del 23 dicembre 2015.

